



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al **N. 186/2024 R.G.** promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. PALOTTI ROBERTA
contro:

INPS, con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 5.1.2024, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro - INPS, chiedendo di:

- *accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla riliquidazione della pensione in godimento da determinarsi in conformità ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale escludendo quindi dal computo tutta la contribuzione non necessaria ai fini del conseguimento del diritto a pensione;*
- *condannare l'Inps a riliquidare il trattamento pensionistico in conformità ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, escludendo quindi dal computo tutta la contribuzione non necessaria ai fini del conseguimento del diritto a pensione, corrispondendo al ricorrente gli arretrati derivanti dalla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, maggiorati di interessi o rivalutazione come per legge, con ogni provvedimento consequenziale,*



dalla data del collocamento in pensione e/o dalla diversa individuanda data.

Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi al procuratore antistatario.

A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere titolare di pensione anticipata a decorrere dall' 1.8.2017 e di aver avanzato domanda di ricostituzione della pensione in data 7.2.2020.

Con provvedimento datato 29.09.2020, Inps riliquidava la pensione in godimento all'istante escludendo dal ricalcolo della pensione solo 165 settimane contributive, anziché le ultime 260 settimane contributive non utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

Il ricorrente ha dunque proposto ricorso amministrativo in data 25.1.2022, rigettato dal Comitato Provinciale.

Si è costituito ritualmente in giudizio I.N.P.S., chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto; con vittoria delle spese di lite.

In particolare, l'ente ha evidenziato che aveva iniziato una nuova attività lavorativa iniziata a far data dal 01.06.2014, per effetto della quale aveva percepito minore retribuzione e minore contribuzione.

Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 9.4.2024 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.

*

Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono. Giova evidenziare che "la Corte costituzionale ha fissato un principio, cosiddetto della "sterilizzazione" dei contributi dannosi, fondando il proprio decisum sulla consapevolezza che sarebbe irrazionale e contrario alla Costituzione che un numero di contributi



superiore al minimo occorrente a far sorgere il diritto alla pensione, possa dare origine ad una prestazione di misura inferiore a quella ricollegabile al minimo già conseguito. Secondo il Tribunale di Pordenone, "il vizio di costituzionalità deriva dall'effetto paradossale che contributi ulteriori possano ridurre, invece di aumentare, il trattamento pensionistico [...] Difatti, se, come si è ricordato, il principio di esclusione dei contributi dannosi è chiamato ad assolvere la funzione di costituire un limite intrinseco alla discrezionalità del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del criterio di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile (da ultimo, sentenze n. 82 del 2017 e n. 388 del 1995), tale esigenza si configura anche in riferimento al reddito pensionabile, e dunque anche nei confronti del regime previdenziale dei lavoratori autonomi. Il sistema previdenziale è certamente improntato a logiche di solidarietà e non di mera corrispettività, ma anche per il regime pensionistico dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS risulta irragionevole che il versamento di contributi correlati all'attività lavorativa prestata dopo il conseguimento del requisito per accedere alla pensione, anziché assolvere alla funzione fisiologica e naturale di incrementare il trattamento pensionistico, determini il paradossale effetto di ridurre l'entità della prestazione [...] nel caso di specie il lavoratore autonomo che ha optato per la prosecuzione dell'attività lavorativa, anziché accedere al trattamento pensionistico e svolgere successivamente l'attività conseguendo, attraverso l'ulteriore contribuzione, supplementi della pensione o la pensione supplementare, si trova ad essere danneggiato sotto molteplici profili: non percepisce nel frattempo i ratei pensionistici che, com'è noto, sono cumulabili con i redditi da lavoro conseguiti successivamente; non percepisce, a fronte degli ulteriori contributi versati, alcun incremento della prestazione; per contro, subisce perfino una diminuzione del quantum determinabile alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico;



in definitiva, a seguito del ritardato accesso al pensionamento, subisce un consistente pregiudizio patrimoniale, qualificabile sia in termini di lucro cessante che di danno emergente.” (in questo senso, Corte Costituzionale n. 173/2018, con cui è stata dichiarata “l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della L. 2 agosto 1990, n. 233, e dell’art. 1, comma 18, della L. 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell’assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, non prevedono l’esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole”).

Si tratta di un principio che si ritiene debba trovare applicazione anche nel caso in analisi poiché secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata ed in linea con la consolidata giurisprudenza costituzionale, sarebbe irragionevole penalizzare con un peggiore trattamento pensionistico il lavoratore che intraprenda una nuova attività lavorativa e dunque maturi una nuova, seppure minore, retribuzione e contribuzione.

Il ricorso è dunque fondato e merita accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

accerta il diritto di _____ alla riliquidazione del trattamento pensionistico escludendo dal computo la contribuzione non necessaria ai fini del conseguimento del diritto a pensione, e per l’effetto condanna INPS alla corresponsione degli arretrati derivanti dalla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, maggiorati



di interessi o rivalutazione come per legge, dalla data del collocamento in pensione;

condanna l'ente convenuto alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.800,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Milano, 9.4.2024

IL GIUDICE

(dr.ssa Maria Grazia Florio)

